

Pubblicato il 07/05/2021

N. 05366/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 02389/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2021, proposto da Colorado S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Roberta Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Saverio Cantella in Roma, via G.P. Da Palestrina n.47;

*contro*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21;

Aequa Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- del silenzio-diniego formatosi il 16 gennaio 2021 sull'istanza di accesso presentata da Colorado in data 17.12.2020 volta ad acquisire la documentazione relativa ai procedimenti tributari esitati negli avvisi di

accertamento n. 5521 e 4401, notificati il 1.12.2020, con i quali è stato intimato a Colorado per l'annualità 2016 il pagamento rispettivamente di (i) 18.249,11 euro a titolo di imposte, interessi e sanzioni **IMU** e (ii) 1.715,20 a titolo di imposte, interessi e sanzioni per TASI nonché per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla predetta documentazione e la condanna dell'Amministrazione intimata a depositarla in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha presentato in data 16 gennaio 2021 istanza di accesso documentale, di natura difensiva, agli atti e alla documentazione posta a base degli accertamenti **IMU** n. 5521 e TASI n. 4401 relativi all'anno 2016 che l'amministrazione comunale gli ha notificato e che in seguito ha ritualmente impugnato innanzi al giudice tributario.

Con la domanda di accesso l'istante intende acquisire la documentazione “sulla quale la Aequa Roma e/o Roma Capitale ha basato gli accertamenti contestati (visure, certificazioni, estratti di atti notarili ...)” idonea a dimostrare il compimento delle formalità istruttorie indicate nella motivazione degli stessi atti di accertamento quali la verifica dei dati del

Catasto Edilizio Urbano di Roma e quelli della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Con memoria del 16 aprile 2021, dà atto che l'amministrazione comunale "ha annullato totalmente", tra l'altro, l'atto di accertamento **IMU** n. 5521 per l'anno 2015, "ma solo parzialmente l'avviso relativo alla TASI n. 4401 ... insistendo nel richiedere il pagamento della somma di Euro 445,62". Precisa, in particolare, che nel "nuovo" avviso di accertamento TASI n. 149933 relativo all'anno 2016 adottato in luogo del precedente (n. 4401) "è ingiunto il pagamento di maggiori importi non dovuti, in quanto determinati senza considerare che alcuni immobili erano stati locati per l'intero anno e che quindi si sarebbe dovuto applicare una aliquota diversa. Inoltre nel medesimo accertamento sono presenti 6 immobili non di proprietà o nella disponibilità di Colorado (n. 20,21,108,109,110,129), quattro dei quali (108,109,110,129) erano già presenti nell'avviso **IMU** 5521 annullato integralmente".

Sotto il profilo della persistenza dell'interesse al ricorso, evidenzia che il parziale annullamento dell'avviso relativo alla TASI, in relazione al quale è attualmente pendente un giudizio impugnatorio dinanzi alla CTP di Roma, confermerebbe "inequivocabilmente l'interesse della Colorado ad avere accesso alla documentazione alla base dell'accertamento TASI" dal momento che ora dovrà contestare (anche) il nuovo avviso innanzi al giudice tributario.

La difesa dell'amministrazione comunale chiede che, alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti oggetto dell'istanza di accesso, il ricorso venga "dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse".

All'udienza del 28 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990, il diritto di accesso è escluso "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano".

Poiché la riserva legislativa non è stata ancora attuata dal legislatore, l'accesso documentale nei procedimenti tributari continua a rimanere disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 che costituisce la disciplina generale del procedimento amministrativo nel cui ambito va iscritto, salve le sue peculiarità, quello tributario.

L'orientamento, ancora oggi prevalente, della giurisprudenza ritiene che l'esclusione dell'accesso "nei procedimenti tributari" abbia natura temporalmente limitata alla conclusione del procedimento tributario, sicché esso risulterebbe precluso in pendenza del procedimento, mentre sarebbe ammesso, al ricorrere dei presupposti della legge n. 241 del 1990, una volta concluso il procedimento.

Poiché nella presente controversia i procedimenti tributari interessati dall'accesso sono comunque oramai conclusi, la domanda proposta volta ad ottenere l'ostensione della documentazione amministrativa è pacificamente ammissibile e procedibile.

Nel merito, il Collegio deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda avente ad oggetto l'accesso agli atti del procedimento tributario concernente l'atto di accertamento **IMU** n. 5521 in quanto, come attesta lo stesso ricorrente, l'amministrazione ha annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato innanzi al giudice tributario, il che fa venire meno la tutela dell'interesse difensivo collegato all'acquisizione dei documenti azionato nell'odierno giudizio.

Persiste invece l'interesse all'esibizione degli atti concernenti il procedimento per l'accertamento TASI per l'anno 2016, sia pur modificato nel 2021, poiché, come emerge dalle evidenze del giudizio, l'amministrazione non ha annullato l'atto di accertamento per l'anno 2016.

In particolare, sussistono i presupposti legittimanti l'accesso difensivo e il nesso di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e la situazione giuridica finale (art. 22, comma 1, lett. b) e 24, comma 7, legge n. 241 del 1990) : il ricorrente è stato attinto nel proprio patrimonio da un atto

impositivo, adottato sul presupposto della titolarità di alcuni immobili di cui afferma in realtà non essere proprietario, in relazione al quale ha già proposto ricorso innanzi al giudice tributario e dovrà proporre, come preannunciato, un altro ricorso avverso il nuovo atto.

In conclusione, va accolto il gravame avverso il diniego dell'istanza di accesso del 16 gennaio 2021 limitatamente al procedimento TASI per l'anno 2016 e per l'effetto va ordinato alle amministrazioni intimare, per quanto di competenza, di esibire in favore del ricorrente la documentazione oggetto dell'istanza. Va dichiarato invece improcedibile il ricorso riguardante l'accesso agli atti del procedimento **IMU** per l'anno 2016.

Attesa la natura della controversia e la natura processuale della pronuncia che definisce, in parte, il giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- lo accoglie in parte e per l'effetto ordina alle amministrazioni intimare, per quanto di competenza, di esibire in favore del ricorrente, mediante estrazione di copia, la documentazione oggetto dell'istanza del 16 gennaio 2021 limitatamente al procedimento TASI per l'anno 2016, ove presente, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con trasmissione della stessa in via telematica oppure nella diversa modalità indicata dal ricorrente;
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l'accesso agli atti del procedimento **IMU** per l'anno 2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e demanda alla segreteria della Sezione le comunicazioni della sentenza in via amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con  
l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Luca Iera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Iera**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

**IL SEGRETARIO**